

Legge sulle epidemie

(Approvvigionamento della popolazione con agenti terapeutici)

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 9 giugno 2006¹,
decreta:

I

La legge del 18 dicembre 1970² sulle epidemie è modificata come segue:

Art. 6

Approvvigionamento con agenti terapeutici

Il Consiglio federale provvede all'approvvigionamento sufficiente della popolazione con i più importanti agenti terapeutici idonei a lottare contro le malattie trasmissibili, sempre che non lo possa garantire con i provvedimenti previsti nella legge dell'8 ottobre 1982³ sull'approvvigionamento del Paese.

Art. 32a

Spese per l'approvvigionamento con agenti terapeutici

¹ La Confederazione assume le spese dell'approvvigionamento sufficiente della popolazione con agenti terapeutici secondo l'articolo 6.

² L'assunzione delle spese per gli agenti terapeutici in caso di dispensazione alla popolazione si conforma alle condizioni previste:

- a. nella legge federale del 18 marzo 1994⁴ sull'assicurazione malattie;
- b. nella legge federale del 20 marzo 1981⁵ sull'assicurazione contro gli infortuni;
- c. nella legge federale del 19 giugno 1992⁶ sull'assicurazione militare.

³ Se le condizioni di cui al capoverso 2 non sono soddisfatte, la Confederazione assume le spese per gli agenti terapeutici.

- 1 FF **2006 5135**
- 2 RS **818.101**
- 3 RS **531**
- 4 RS **832.10**
- 5 RS **832.20**
- 6 RS **833.1**

Art. 32b

Promozione della
fabbricazione di
agenti terapeutici

¹ Se, in circostanze straordinarie, l'approvvigionamento sufficiente della popolazione non può essere garantito altrimenti, la Confederazione può promuovere con aiuti finanziari la fabbricazione di agenti terapeutici in Svizzera secondo l'articolo 6.

² Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può concedere gli aiuti finanziari sotto forma di contributi di base, contributi agli investimenti e contributi subordinati a progetti.

³ Essa può versare i contributi se il fabbricante:

- a. dispone di provate conoscenze e capacità in materia di sviluppo o produzione di siffatti agenti terapeutici;
- b. si impegna a produrre siffatti agenti terapeutici in Svizzera; e
- c. garantisce alla Confederazione la fornitura prioritaria di siffatti agenti terapeutici in caso di circostanze straordinarie.

Art. 32c

Copertura dei
danni

¹ La Confederazione può impegnarsi a coprire il danno che il fabbricante di un agente terapeutico secondo l'articolo 6 subisce in seguito a un impiego da essa raccomandato o disposto se, in circostanze straordinarie, l'approvvigionamento sufficiente della popolazione non può essere garantito altrimenti.

² L'entità e le modalità della copertura del danno sono stabilite in un accordo tra la Confederazione e il fabbricante.

II

¹ La presente legge è dichiarata urgente conformemente all'articolo 165 capoverso 1 della Costituzione federale e sottosta al referendum facoltativo in virtù dell'articolo 141 capoverso 1 lettera b della Costituzione federale.

² Essa entra in vigore il 7 ottobre 2006 con effetto sino al 31 dicembre 2012.